# COMUNE DI SANT'ARSENIO



PROVINCIA DI SALERNO

SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

e-mail: polizialocale@pec.comune.santarsenio.sa.it

santarsenio.s@tiscali.it www.comune.santarsenio.sa.it c partita iva 00701890659 cod. fisc. 83002210652

Ordinanza n. 17/2018

Piazza Domenico Pica 1

84037 Sant'Arsenio SA

tel. 0975398033

fax 0975398214

### IL SINDACO

- Premesso che, ai sensi dell'ari 15 della L. 225/1992, il Sindaco è Autorità Comunale di Protezione Civile e che il DLGS 112/1998 comprende "la lotta agli incendi boschivi" nelle attività di Protezione Civile;
- Considerato che l'abbruciamento delle stoppie e degli altri residui vegetali derivanti dalla lavorazione agro-silvopastorale, risulta essere tra le principali cause della diffusione degli incendi boschivi sul territorio Provinciale;
- Considerata la necessità di provvedere, con criteri uniformi e durante l'intero anno alla prevenzione degli incendi nelle campagne, lungo le strade e nei boschi in modo particolare nel corso dell'estate e dell'autunno quando massimo è il rischio;
- Ritenuto necessario ribadire gli obblighi degli enti e dei privati a tutela dell'ambiente ed alla salvaguardia dell'incolumità pubblica;
- Rilevata l'esistenza di una concreta situazione di rischio per l'incolumità pubblica e privata a causa dell'andamento climatico e della presenza della vegetazione spontanea lungo le fasce stradali e sui terreni incolti;
- Contemplata la necessità di consentire, quando possibile per modalità tempi e luoghi consentiti, la pratica dell'usoconsuetudine locale dell'abbruciamento dei residui vegetali in orari tali da non creare eccessivi disagi per la popolazione, data la particolare orografia del territorio e le particolari condizioni meteo-barimetriche;

Visti gli att.17 e 59 del T.U. della Legge di P.S. 18 giugno 1931,n.773;

Visti gli arti 449 e 650 del C.P.;

Visto il vigente Regolamento sulle "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (All. C) alla L.R. 11/1996, con particolare riferimento agli artt. 6 e 7, così come modificati dai D.P.G.R. nr. 484 del 14/06/2002 e nr. 387 del 16.06.2003:

Vista la Legge 21/11/2000 nr. 353 legge-quadro in materia di incendi boschivi;

Vista la Legge Regionale della Campania 07/05/1996, n.11, recante "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 28/02/1987 n.13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo";

Vista la Legge nr. 689/1981;

Visto l'art. 54 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. di cui al D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii, con particolare riguardo ai provvedimenti contingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini:

- In esecuzione del Decreto Dirigenziale della Regione Campania n.156 del 19.06.2018, che individuava l'arco temporale compreso fra il **15 giugno ed il 30 settembre 2018** come periodo di stato di grave pericolosità per la probabile diffusione di incendi boschivi per l'anno 2018, ritenendo tale periodo valido anche per la stagione estiva in corso;

#### ORDINA

- 1) Nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre 2018 (Periodo di massima pericolosità Incendi Boschivi):
- → è vietato a chiunque accendere fuochi all'aperto nei boschi; come individuati dall'art.14 della citata in
  premessa Legge Regionale (PMPF- All. C) L.R. 11/96 e ss.mm.ii.), e per una distanza da essi inferiore a
  100 metri;
- ➢ è vietato a chiunque accendere fuochi nei pascoli, cioè nelle aree i cui soprassuoli sono rivestiti da cotico
  erboso permanente anche se sottoposto a rottura ad intervalli superiori ai 10 anni e anche se interessati
  dalla presenza di piante arboree od arbustive radicate mediamente a distanza inferiore ai 20 metri.

### E' fatta eccezione:

- a) per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi. Ad essi è consentito accendere, con le necessarie cautele, negli spazi vuoti preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili, il fuoco strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo;
- b) in aree circoscritte già opportunamente attrezzate, purché ripulite da materiali infiammabili e preventivamente individuate dal sindaco che ne assicura la sorveglianza, è consentita l'accensione del fuoco e l'uso di fornelli a gas, elettrici, a carbone o legna. Gli interessati cureranno in ogni modo lo spegnimento del fuoco prima di abbandonare dette aree;

- Nel detto periodo dal 15 giugno al 30 settembre 2018 nei boschi e nei pascoli sono vietate le seguenti attività:
  - a) far brillare mine;
  - b) usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
  - c) usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville e brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato d'incendio;
- 2) Nel restante periodo dell'anno è vietato accendere fuochi nei boschi di cui in precedenza e per una distanza da essi inferiore a 50 metri e nei pascoli;
- 3) Nei castagneti da frutto è consentita la ripulitura del terreno dai ricci, dal fogliame, dalle felci, mediante la raccolta, concentramento ed abbruciamento. L'abbruciarnento è consentito dal 1° luglio al 30 marzo di ogni anno, dalle ore 12 alle ore 14.
  - Il materiale raccolto in piccoli mucchi andrà bruciato con le opportune cautele su apposite radure predisposte nell'ambito del castagneto.
- 4) La bruciatura delle stoppie e la pulizia dei castagneti da frutto debbono essere preventivamente denunciati al Sindaco di Sant'Arsenio ed al Comando Stazione Forestale competente, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa (Art. 6, comma 7 della L.R. 11/1996 All. C PMPF, sanzionato dall'ari 47, comma 1 leti b della L.R. 11/1996, ossia con il pagamento di una somma da un minimo di € 51,65 ad un massimo di € 516,46 ovvero € 103,30);
- 5) Dal 15 giugno 2018 al 15 settembre 2018 è vietato fumare nei boschi, nelle strade e sentieri che li attraversano;
- 6) In altre zone la bruciature delle stoppie e di altri residui vegetali, salvo quanto previsto dall'art. 25 comma f) della L.R. n. 8 del 10 aprile 1996 (norma disciplinante la caccia in Campania) è permesso quando la distanza dai boschi è superiore a 50 mt purchè il terreno su cui l'abbruciamento si effettua venga preventivamente circoscritto ed isolato con una striscia arata della lunghezza minima di mt. 5.

## La pratica è comunque vietata in presenza di vento;

7) Durante il periodo 2 luglio 2018 - 30 settembre 2018, secondo il divieto previsto dalla DGR Campania Nr. 1508 del 31.08.2007 e dal D.P.G.R. Campania Nr. 184 del 27.06.2012., NON E' CONSENTITA la bruciatura di vegetali loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, negli orti, giardini, parchi pubblici e privati. Inoltre è fatto obbligo ai proprietari dei fondi agricoli incolti, orti, giardini, etc... di procedere nella pulizia delle aree sia per problemi igienico-sanitari, sia per evitare pericoli di autocombustione;

# Divieto di impianto di fornaci e di fabbriche di fuochi d'artificio:

- 8) Nell'interno dei boschi o a meno di mt. 100 da essi non è permesso impiantare fornaci e fabbriche di qualsiasi genere che provochino pericolo d'incendio;
- 9) Sono altresì vietati i fuochi d'artificio nei boschi e per una distanza di 1 km da essi. Deroghe possono essere concesse dal Sindaco del comune di Sant'Arsenio;
- 10) <u>In ogni caso le manifestazioni pubbliche di fuochi artificiali debbono esse denunciate con 15 giorni di anticipo al competente Comando Stazione Forestali quando possono interessare superfici boscate alla distanza suddetta.</u>

# IL SINDACO ORDINA ALTRESI'

ai proprietari dei fondi di provvedere, entro e non oltre 15 gg. dalla data della presente ordinanza, al taglio delle siepi, dei cespugli e dei rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, nonché alla pulizia delle cunette e dei fondi incolti, oltre che delle aree di pertinenza degli edifici, in modo da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica, anche mediante l'asportazione e l'allontanamento dei materiali facilmente infiammabili;

la rimozione dai terreni, per una fascia non inferiore a 50 metri dalle strada comunali e dai complessi edificati, di ogni residuo vegetale o qualsiasi materiale (rifiuti vari) che possa favorire l'innesco di incendi e la propagazione del fuoco;

il decespugliamento laterale dei boschi (lungo il perimetro di aree boscate, va creata una fascia di rispetto, priva di vegetazione, tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi);

# Inoltre in tutto il territorio del Comune di Sant'Arsenio, E' VIETATO:

compiere azioni o attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendi, nelle zone boscate e/o cespugliate ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli o incolti;

accendere fuochi all'aperto nei boschi, o ad una distanza minore di 100 metri dai medesimi;

fumare nei boschi, nelle strade e sentieri che li attraversano;

gettare dai veicoli in movimento mozziconi di sigaretta su tutte le strade;

l'accensione di fuochi per attività turistiche ricreative è consentita solo nelle aree idonee e specificatamente attrezzate individuate da Enti Locali da altre amministrazioni o da privati.

### SANZIONI:

Salvo i casi previsti dal Codice Penale o da diversa disposizione di legge le infrazioni alla presente ordinanza saranno punite, secondo i casi, ai sensi della legge n. 353/2000, vale a dire da un minimo € 1.032,91 ad un massimo di € 10.329,14 e della Legge Regionale n. 11/1996, vale a dire da un minimo € 51,65 ad un massimo di € 516,46 ovvero € 103,30 (D.P.G.R. Campania nr. 184 del 27.06.2012):

Le infrazioni commesse nel periodo dal 2 luglio 2018 - 30 settembre 2018, relative ai punti 3 e 7 della presente ordinanza e la mancata pulizia delle aree incolte con o meno presenza di rifiuti vari, saranno punite con le sanzioni amministrative previste dall'art. 47, comma 1, lett b) dell'All. C della Legge Regionale Nr. 11/1996, vale a dire con il pagamento di una somma da un minimo di € 51,65 ad un massimo di € 516,46 ovvero € 103,30 (D.P.G.R. Campania Nr. 184 del 27.06.2012);

Le infrazioni commesse nel periodo dal 01 ottobre 2018 - 15 giugno 2019, relativamente al punto 7 della presente ordinanza, salvo le emanande disposizioni in materia ed i casi previsti dal Codice Penale o da diversa disposizione di legge, saranno punite ai sensi dell'art. 7- bis del D.lgs. n.267/2000, così come modificato dall'art. 6 comma 1 della L. 3/2003 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione - Capo III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI), vale a dire con il pagamento di una somma da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 ovvero € 50,00.

La Polizia Municipale, il Corpo Carabinieri Forestali dello Stato e tutte le Forze di Polizia sono incaricate del controllo circa l'osservanza della presente ordinanza.

La presente Ordinanza è trasmessa: al Comando di Polizia Municipale, al Comando Provinciale dei Carabinieri Forestali dello Stato, al Comando Stazione Carabinieri di Polla.

Copia della presente è inviata è resa nota alla cittadinanza mediante affissione di avvisi, comunicati stampa, pubblicazione sul sito Web del Comune.

#### IL SINDACO RICHIAMA

Infine, l'attenzione dei cittadini a segnalare l'avvistamento di un incendio ad una delle seguenti Amministrazioni:

0975 398033 Comando Polizia Municipale;
800 016 512 numero verde Regione Campania;
115 Vigili del Fuoco;
1515 Corpo Forestale dello Stato.

(dr. Donato PICA)

Dalla Residenza municipale, 27 giugno 2018